



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1521 DEL 09/11/2023

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4 DELLA L. N. 300/1970, CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI IN DATA 18.09.2023 E IN DATA 16.10.2023 PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA NUOVA SEDE AZIENDALE SITA A BERGAMO, IN VIA NINI DA FANO.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.	DR.SSA SIMONETTA CESA

**Visto** l'art. 4, comma 1 della l. n. 300/1970 a tenore del quale "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...)".

**Premesso** che è in fase di aggiornamento il vigente regolamento sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza al fine di adeguarlo all'acquisizione delle nuove unità immobiliari, alle richieste pervenute dagli operatori per esigenze di sicurezza nonché alle modifiche normative intervenute;

**Dato atto** che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza aziendali risponde alle finalità determinate, esplicite e legittime, come disposto dall'art. 6.1 lett. c) – f) del GDPR – Regolamento UE 679/2016, di tutela del patrimonio aziendale (mobiliare e immobiliare), di protezione e incolumità degli individui nonché di acquisizione di prove per le indagini dell'autorità giudiziaria;

**Evidenziato** che nel nuovo polo di formazione universitaria "Papa Giovanni XXIII", sito a Bergamo, in Via Nini da Fano, destinato ad accogliere gli studenti dei corsi di laurea triennale in professioni sanitarie e del corso di laurea magistrale internazionale a ciclo unico in Medicina

and Surgery, si è reso necessario installare un sistema di videosorveglianza per le finalità sopra descritte;

**Preso atto** che all'esito degli incontri sindacali tenutisi in data 18.09.2023 con le RSU/OO.SS. del personale del comparto sanità e in data 16.10.2023 con le OO.SS. delle aree dirigenziali, sono stati sottoscritti - ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970 - specifici accordi, allegando dettagliate planimetrie conservate agli atti per motivi di riservatezza;

**Viste** le relazioni illustrative predisposte sull'argomento dalla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane;

**Preso atto** che in ottemperanza a quanto previsto in materia di controlli sulla contrattazione integrativa dagli artt. 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 i summenzionati accordi sono stati trasmessi, unitamente alle relazioni illustrative, in data 03.10.2023 e in data 17.10.2023 al Collegio sindacale che ha rilasciato il proprio parere positivo il 18.10.2023;

**Ritenuto** di procedere al formale recepimento degli accordi;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.

#### DELIBERA

1. di recepire gli accordi riportati in premessa, sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della l. n. 300/1970, con le RSU/OO.SS. del personale del comparto sanità in data 18.09.2023 e con le OO.SS. delle aree dirigenziali in data 16.10.2023 (allegati A e B) aventi a oggetto l'installazione del sistema di videosorveglianza presso la sede aziendale di Via Nini da Fano, cui sono allegate dettagliate planimetrie conservate agli atti per motivi di riservatezza;
2. di dare atto che i suddetti accordi, unitamente alle relazioni illustrative predisposte dalla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane (allegati C e D), sono stati oggetto di certificazione da parte del Collegio sindacale in data 18.10.2023;
3. di demandare alla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane i conseguenti adempimenti informativi.

IL DIRETTORE GENERALE  
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 L. 300/1970**  
**PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE VIA NINI DA FANO**

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO  
(deliberazione n. 1565 del 23/11/2022)

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che è in fase di aggiornamento il vigente regolamento sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza al fine di adeguarlo all'acquisizione delle nuove unità immobiliari, alle richieste pervenute dagli operatori per esigenze di sicurezza nonché alle modifiche normative intervenute;

Dato atto che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza aziendali risponde alle seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, come disposto dall'art. 6.1 lett. c) – f) del GDPR – Regolamento europeo 679/2016:

- tutela del patrimonio aziendale (mobiliare e immobiliare)
- protezione e incolumità degli individui
- acquisizione di prove per le indagini dell'autorità giudiziaria;

Atteso che nella nuova sede di Via Nini da Fano si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza per le finalità sopra descritte, così come dettagliato nelle planimetrie allegate;

Preso atto che:

- gli impianti aziendali sono realizzati secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione, non sono dotati di captazione audio e non esiste alcuna video analisi;
- l'azienda conserva le immagini fino a 72 ore successive alla registrazione, con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza, al fine di agevolare l'attività investigativa (D. lgs. n. 51/2018);
- l'informativa ai dipendenti in merito al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione tramite videosorveglianza è pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Privacy;
- il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza è consentito soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda, qualificato "responsabile" o "incaricato" di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;

Tenuto conto che l'ASST dichiara:

- di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente accordo;
- che la raccolta dei dati avviene nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- di rispettare quanto stabilito dal Garante per la Privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro e dichiara, altresì, la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante della Privacy;

- di non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), così come aggiornato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;




Visto l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori che richiede il previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali per l'installazione degli impianti audiovisivi e delle apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, o di tutela del patrimonio aziendale ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Tutto ciò premesso


### CONVENGONO CHE

- 1) l'attività di video sorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
- 2) per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
- 3) sono rispettate le previsioni dettate dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dal Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy novellato, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente;
- 4) l'eventuale integrazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza verranno preventivamente comunicati alla RSU e alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche;






Per la Delegazione Parte Pubblica

  
 Aldo Verel  
  
  
 \_\_\_\_\_

Per le RSU

  
 \_\_\_\_\_

Per le OO.SS.

 FIALS  
 CISE FP  
 NUNSIUNO  
 FPCGIL  


**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 L. 300/1970**  
**PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE VIA NINI DA FANO**

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLE AREE DIRIGENZIALI  
 (delib. n. 2/2020, delib. n. 63/2021)

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che è in fase di aggiornamento il vigente regolamento sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza al fine di adeguarlo all'acquisizione delle nuove unità immobiliari, alle richieste pervenute dagli operatori per esigenze di sicurezza nonché alle modifiche normative intervenute;

Dato atto che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza aziendali risponde alle seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, come disposto dall'art. 6.1 lett. c) – f) del GDPR – Regolamento europeo 679/2016:

- tutela del patrimonio aziendale (mobiliare e immobiliare)
- protezione e incolumità degli individui
- acquisizione di prove per le indagini dell'autorità giudiziaria;

Atteso che nella nuova sede di Via Nini da Fano si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza per le finalità sopra descritte, così come dettagliato nelle planimetrie allegate;

Preso atto che:

- gli impianti aziendali sono realizzati secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione, non sono dotati di captazione audio e non esiste alcuna video analisi;
- l'azienda conserva le immagini fino a 72 ore successive alla registrazione, con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza, al fine di agevolare l'attività investigativa (D. lgs. n. 51/2018);
- l'informativa ai dipendenti in merito al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione tramite videosorveglianza è pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Privacy;
- il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza è consentito soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda, qualificato "responsabile" o "incaricato" di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;

Tenuto conto che l'ASST dichiara:

- di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente accordo;
- che la raccolta dei dati avviene nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- di rispettare quanto stabilito dal Garante per la Privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro e dichiara, altresì, la propria intenzione di adeguarsi a

Bergamo, 16 ottobre 2023

ASST Papa Giovanni XXIII

quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuro provvedimento del Garante della Privacy;

- di non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), così come aggiornato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
- Visto l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori che richiede il previo accordo collettivo con le OO.SS. per l'installazione degli impianti audiovisivi e delle apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, o di tutela del patrimonio aziendale ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;






Tutto ciò premesso


### CONVENGONO CHE





- 1) l'attività di video sorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
- 2) per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
- 3) sono rispettate le previsioni dettate dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dal Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy novellato, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente;
- 4) l'eventuale integrazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza verranno preventivamente comunicati alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche.

Per la Delegazione di parte pubblica

Per le OO.SS. delle Aree dirigenziali

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
FASSTO  
\_\_\_\_\_  
ANNO-ENAC  
\_\_\_\_\_  
CISLFP  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA****MODULO I****Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>		18 settembre 2023
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		Fino a sottoscrizione di nuovo accordo in materia
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		<p><b>Parte Pubblica:</b> Direttore Amministrativo (con funzione di Presidente), Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario, Direttore SC Direzione medica, Direttore SC DAPSS, Direttore SC Gestione e sviluppo delle risorse umane.</p> <p><b>I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale a norma dell'art. 9 del CCNL 02.11.2022 sono:</b></p> <p>a) la RSU;</p> <p>b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NURSIND, NURSING UP</p> <p><b>Soggetti sindacali firmatari:</b> RSU, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NURSIND</p>
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale del comparto sanità
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Accordo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 per l'installazione del sistema di videosorveglianza nella nuova sede di Via Nini da Fano.
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione del Collegio Sindacale in data <u>18.10.2023</u>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	<p>Ai sensi del D.L. n. 80/2021 convertito con L. n. 113/2021, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti devono adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che ricomprende i seguenti strumenti di programmazione: il Piano della performance, il Piano triennale delle azioni positive, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), Piano formativo e il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza. Con deliberazione n. 153 del 31.01.2023, successivamente integrata con deliberazione n. 466 del 29.03.2023 è stato adottato il "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 dell'ASST Papa Giovanni XXIII".</p> <p>Il Piano integrato di attività e organizzazione è pubblicato ai sensi dell'art. 10 comma 8 del d.lgs. 33/2013 sull'home page dell'Azienda, in specifica sezione "Amministrazione Trasparente".</p>

**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

		La Relazione della Performance anno 2022, adottata con delibera n. 935 del 28/06/2023, è stata validata ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009 dal Nucleo di Valutazione delle prestazioni in data 14/06/2023 ed è stata pubblicata entro il 30 giugno 2023 nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".
--	--	---

**MODULO II**

**Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

**a) Illustrazione del contratto**

Premesso che i sistemi di videosorveglianza installati presso l'ASST Papa Giovanni XXIII sono finalizzati esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda;
- preservare la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e dei parenti che accedono e sostano nei locali dell'Azienda;
- acquisire prove per le indagini dell'autorità giudiziaria.

Atteso che nella nuova unità immobiliare di proprietà dell'ASST Papa Giovanni XXIII ubicata a Bergamo, in Via Nini da Fano, destinata ad accogliere i corsi di laurea, si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza, ragion per cui al fine di perseguire le suindicate finalità, l'ASST Papa Giovanni XXIII - nel rispetto di quanto statuito all'art. 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori - ha avviato con le rappresentanze sindacali un tavolo di confronto conclusosi con la sottoscrizione in data 18.09.2023 di un accordo che la presente relazione intende illustrare.

Si rammenta infatti che a tenore dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...)*".

Venendo ora nello specifico a quanto occorso in occasione del summenzionato incontro con le rappresentanze sindacali, preme anzitutto osservare che in detta sede l'azienda ha presentato dettagliate planimetrie (allegate all'accordo) del sistema di videosorveglianza da installare nel nuovo complesso aziendale e dalle quali si evince il posizionamento di n. 44 rivelatori volumetrici antintrusione nonché il loro relativo campo di inquadratura.

In conformità al vigente regolamento aziendale sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, la delegazione trattante di parte pubblica ha precisato quanto segue:

- gli impianti aziendali saranno realizzati secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione, non saranno dotati di captazione audio e non esisterà alcuna video analisi;



### **Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

- l'azienda conserverà le immagini fino a 72 ore successive alla registrazione, con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza, al fine di agevolare l'attività investigativa (d. lgs. n. 51/2018);
- l'informativa ai dipendenti in merito al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione tramite videosorveglianza sarà pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Privacy;
- il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza sarà consentito soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda, qualificato "responsabile" o "incaricato" di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso sarà consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;

Ed ancora, l'azienda ha riferito alle rappresentanze sindacali quanto segue:

1. di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento dei dati personali non necessario in rapporto alle finalità di cui in premessa;
2. che la raccolta dei dati avverrà nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza, e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi
3. di rispettare quanto stabilito dal Garante per la Privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro nonché quelle che verranno adottate in futuro dalla medesima Autorità;
4. di non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori così come aggiornato dal D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151.

Alla luce delle premesse sopra dettagliatamente descritte, visto l'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970, l'Azienda e le rappresentanze sindacali hanno proceduto alla sottoscrizione del previsto accordo, i cui termini vengono di seguito riportati:

1. l'attività di video sorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
2. per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
3. sono rispettate le previsioni dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dalla disciplina di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy novellato, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente;
4. l'eventuale integrazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza verranno preventivamente comunicati alla RSU e alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche.

#### **b) Altre informazioni**

Il presente accordo attiene esclusivamente ad istituti di parte normativa, non comporta quindi alcun utilizzo di risorse dei fondi contrattuali.



**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

**c) Effetti abrogativi impliciti**

L'accordo non prevede effetti abrogativi impliciti.

Con riferimento agli elementi di cui al **Modulo II, lett. d), e) e f)** degli schemi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si specifica che gli stessi non risultano inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

**g) Altre informazioni**

Nulla da esporre

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

L'accordo oggetto della presente relazione non comporta alcuna ricaduta sulle risorse dei fondi contrattuali del personale del comparto sanità.

Ne consegue che i moduli previsti dallo schema del Ministero vengono completati con la forma "parte non pertinente":

**Modulo I – La Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa:**

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

**Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

**Modulo IV – Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.**

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione.

Il Direttore  
SC Gestione e sviluppo delle risorse umane  
Dr.ssa Angela Colicchio



Bergamo, 2 ottobre 2023

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Laura Facchinetti

**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA****MODULO I****Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>	16 ottobre 2023	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Fino a sottoscrizione di nuovo accordo in materia	
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Delegazione trattante di Parte Pubblica:</b> Direttore Amministrativo (con funzione di Presidente), Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario, Direttore SC Direzione medica, Direttore SC Gestione e sviluppo delle risorse umane.</p> <p><b>Delegazione trattante di parte sindacale delle aree dirigenziali:</b>  <b>AREA SANITA':</b> le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale dell'area sanità sono i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL, sottoscritto in data 19.12.2019:  ANAAO ASSOMED, AAROI EMAC, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI, CIMO, FASSID, FP CGIL, FESMED, FVM, FEDERAZIONE CISL MEDICI, UIL FPL</p> <p><b>AREA FUNZIONI LOCALI:</b> le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale dell'area funzioni locali sono i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL, sottoscritto in data 17.12.2020:  FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FEDIR SANITA', DIREL, DIRER, UNSCP</p> <p><b>Le organizzazioni sindacali firmatarie:</b>  ANAAO ASSOMED, AAROI EMAC, FASSID, FP CGIL, CISL FP, FEDIR SANITA'</p>	
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale delle aree dirigenziali dell'ASST Papa Giovanni XXIII	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Accordo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 per l'installazione del sistema di videosorveglianza nella nuova sede di Via Nini da Fano.	
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della</b>	È stata acquisita la certificazione del Collegio Sindacale in data <u>18.10.2023</u>
	<b>Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	

**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Ai sensi del D.L. n. 80/2021 convertito con L. n. 113/2021, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti devono adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che ricomprende i seguenti strumenti di programmazione: il Piano della performance, il Piano triennale delle azioni positive, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), Piano formativo e il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza. Con deliberazione n. 153 del 31.01.2023, successivamente integrata con deliberazione n. 466 del 29.03.2023 è stato adottato il “Piano integrato di attività e organizzazione 2023–2025 dell’ASST Papa Giovanni XXIII”.
	Il Piano integrato di attività e organizzazione è pubblicato ai sensi dell’art. 10 comma 8 del d.lgs. 33/2013 sull’home page dell’Azienda, in specifica sezione “Amministrazione Trasparente”.
	La Relazione della Performance anno 2022, adottata con delibera n. 935 del 28/06/2023, è stata validata ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009 dal Nucleo di Valutazione delle prestazioni in data 14/06/2023 ed è stata pubblicata entro il 30 giugno 2023 nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente”.

**MODULO II****Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)****a) Illustrazione del contratto**

Premesso che i sistemi di videosorveglianza installati presso l’ASST Papa Giovanni XXIII sono finalizzati esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Azienda;
- preservare la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e dei parenti che accedono e sostano nei locali dell’Azienda;
- acquisire prove per le indagini dell’autorità giudiziaria.

Atteso che nella nuova unità immobiliare di proprietà dell’ASST Papa Giovanni XXIII ubicata a Bergamo, in Via Nini da Fano, destinata ad accogliere i corsi di laurea, si rende necessaria l’installazione di un sistema di videosorveglianza, ragion per cui al fine di perseguire le suindicate finalità, l’ASST Papa Giovanni XXIII - nel rispetto di quanto statuito all’art. 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori - ha avviato con le rappresentanze sindacali un tavolo di confronto conclusosi con la sottoscrizione in data 16.10.2023 di un accordo che la presente relazione intende illustrare.

Si rammenta infatti che a tenore dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori “*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...)*”.

### **Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

In detta sede l'azienda ha allegato all'accordo dettagliate planimetrie del sistema di videosorveglianza da installare nel nuovo complesso aziendale dalle quali si evince il posizionamento di n. 44 rivelatori volumetrici antintrusione nonché il loro relativo campo di inquadratura.

In conformità al vigente regolamento aziendale sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, la delegazione trattante di parte pubblica ha precisato quanto segue:

- gli impianti aziendali saranno realizzati secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione, non saranno dotati di captazione audio e non esisterà alcuna video analisi;
- l'azienda conserverà le immagini fino a 72 ore successive alla registrazione, con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza, al fine di agevolare l'attività investigativa (d. lgs. n. 51/2018);
- l'informativa ai dipendenti in merito al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione tramite videosorveglianza sarà pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Privacy;
- il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza sarà consentito soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda, qualificato "responsabile" o "incaricato" di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso sarà consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;

Ed ancora, l'azienda ha riferito alle rappresentanze sindacali quanto segue:

1. di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento dei dati personali non necessario in rapporto alle finalità di cui in premessa;
2. che la raccolta dei dati avverrà nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza, e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi
3. di rispettare quanto stabilito dal Garante per la Privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro nonché quelle che verranno adottate in futuro dalla medesima Autorità;
4. di non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori così come aggiornato dal D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151.

Alla luce delle premesse sopra dettagliatamente descritte, visto l'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970, l'Azienda e le organizzazioni sindacali hanno proceduto alla sottoscrizione del previsto accordo, i cui termini vengono di seguito riportati:

1. l'attività di video sorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
2. per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
3. sono rispettate le previsioni dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dalla disciplina di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy novellato, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente;



**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

4. l'eventuale integrazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza verranno preventivamente comunicati alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche.

**b) Altre informazioni**

Il presente accordo attiene esclusivamente ad istituti di parte normativa, non comporta quindi alcun utilizzo di risorse dei fondi contrattuali.

**c) Effetti abrogativi impliciti**

L'accordo non prevede effetti abrogativi impliciti.

Con riferimento agli elementi di cui al **Modulo II, lett. d), e) e f)** degli schemi della Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si specifica che gli stessi non risultano inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

**g) Altre informazioni**

Nulla da esporre

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

L'accordo oggetto della presente relazione non comporta alcuna ricaduta sulle risorse dei fondi contrattuali del personale del comparto sanità.

Ne consegue che i moduli previsti dallo schema del Ministero vengono completati con la forma "parte non pertinente":

**Modulo I – La Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa:**

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

**Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione

**Modulo IV – Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.**

Parte non pertinente allo specifico accordo oggetto di certificazione.

Il Direttore

SC Gestione e sviluppo delle risorse umane

Dr. ssa Angela Colicchio

Bergamo, 17 ottobre 2023

Il responsabile del procedimento: dr. ssa Laura Facchinetti



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 1575/2023)

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4 DELLA L. N. 300/1970, CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI IN DATA 18.09.2023 E IN DATA 16.10.2023 PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA NUOVA SEDE AZIENDALE SITA A BERGAMO, IN VIA NINI DA FANO.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 26/10/2023

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Colicchio Angela

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1575/2023

ad oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970, CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI IN DATA 18.09.2023 E IN DATA 16.10.2023 PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA NUOVA SEDE AZIENDALE SITA A BERGAMO, IN VIA NINI DA FANO.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---